

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 22 ottobre 2014

**Plenaria**

**49ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Albertini, in relazione al procedimento civile n. 17851/21 pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Brescia***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 7 ottobre e proseguito nella seduta del 15 ottobre 2014.

Il PRESIDENTE, stante la rinuncia della senatrice Stefani a ricoprire l'incarico di relatrice, comunica di aver designato quale nuovo relatore il senatore Giarrusso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***(Doc. IV-bis, n. 1) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti***

**pro tempore, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati**

(Esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che dà conto dei motivi della sua partecipazione alla seduta odierna, il PRESIDENTE riferisce sul documento in titolo, informando che il 2 ottobre 2014, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Venezia ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio).

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il 3 ottobre 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato (cui è pervenuta il successivo 7 ottobre 2014) che l'ha deferita alla Giunta l'8 ottobre 2014 ed annunciata in Aula in pari data.

L'*ex* ministro Matteoli è accusato, quale Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dall'11 giugno 2001 al 17 maggio 2006 e successivamente quale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 7 maggio 2008 al 15 novembre 2011, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, nell'asservimento delle proprie funzioni agli interessi del Consorzio Venezia Nuova, del reato previsto dagli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale, vale a dire concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La vicenda vede indagate, insieme all'*ex* ministro Altero Matteoli, le seguenti persone: Baita Piergiorgio, quale presidente del C.d.A. dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. e componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova; Buson Nicolò, già dipendente dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.; Cinque Erasmo, quale socio e amministratore di fatto della società SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; Colombelli William Ambrogio; Mazzacurati Giovanni, quale Presidente del Consorzio Venezia Nuova.

Secondo il Collegio per i reati ministeriali di Venezia l'*ex* ministro Matteoli – in concorso con altre persone – al fine di far assegnare e gestire al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera in violazione della normativa delle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee, nonché di garantire a Giovanni Mazzacurati, con la nomina in data 1° ottobre 2008 di Patrizio Cuccioletta, l'individuazione di un Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia «compiacente» completamente «a disposizione» del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe ri-

chiesto ed ottenuto da Mazzacurati che le opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero *sub* affidate alla SO.CO.STRA.MO s.r.l.; quest'ultima, dopo essersi associata in A.T.I. ed aver quindi costituito con l'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. le Società Consortili Talea, Alfa e Talea2, avrebbe partecipato in misura minimale alla esecuzione delle opere, svolte in via pressoché esclusiva dall'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., ottenendo tuttavia, oltre che la ripartizione in ragione di una percentuale fissa, al netto delle imposte, del margine complessivo della commessa, un maggior valore derivante dalla cessione alla Mantovani S.p.A. delle quote di partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. al Consorzio Fagos e alle sopra indicate Società Consortili.

In tal modo, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale dei Ministri di Venezia, l'*ex* ministro Matteoli avrebbe ricevuto denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita nell'importo di ' 400.000,00 e di ' 150.000,00 consegnati per il tramite di William Ambrogio Colombelli e di Nicolò Buson.

Ciò sarebbe avvenuto in Venezia dal 2001 sino al 2012.

In ordine alla competenza territoriale, il Tribunale dei Ministri di Venezia osserva che il momento consumativo del reato di cui all'imputazione deve considerarsi l'affidamento dei lavori alla società SO.CO.STRA.MO., avvenuto per effetto della sottoscrizione in Venezia, tra il 30 giugno 2003 (OP 273) al 2 maggio 2011 (OP 521), di appositi «atti di impegno».

Il procedimento prende avvio dalle indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti, tra gli altri, dei dirigenti apicali del Consorzio Venezia Nuova e dei soggetti referenti delle principali imprese ad esso consorziate e traevano origine dagli sviluppi investigativi di diversi procedimenti penali ;nel corso di tali indagini venivano eseguite, in data 28 febbraio 2013 e 12 luglio 2013, diverse ordinanze di custodia cautelare ed attività di perquisizione e sequestro. All'esito degli interrogatori disposti dai Pubblici ministeri titolari delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare, emergeva, tra gli altri, la figura di Altero Matteoli.

A conclusione dell'attività investigativa svolta, il Tribunale dei Ministri di Venezia ha ritenuto configurabili i fatti tipici di cui ai reati descritti nelle formulate imputazioni, fornendo la seguente ricostruzione dei fatti.

La SO.CO.STRA.MO. s.r.l., nel mese di novembre 2000, per effetto di un'operazione societaria che non doveva essere particolarmente evidente agli altri soci, acquisendo una quota irrisoria, entrava a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova. Per effetto del regolamento consortile del Consorzio Venezia Nuova, con l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. quest'ultima maturava il diritto ad essere assegnataria di lavori per una quota corrispondente alla partecipazione alla compagine consortile.

Riferisce il Tribunale dei Ministri che diverse persone escusse avrebbero fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della società nel Consorzio Venezia Nuova, avvenuto per espressa indicazione a Giovanni Maz-

zacurati (Presidente del Consorzio Venezia Nuova) da parte di Altero Matteoli, all'epoca esponente di spicco del partito Alleanza nazionale nonché già ministro dell'Ambiente nel I Governo Berlusconi (1994-1995).

In data 11 giugno 2001 Altero Matteoli era nominato nuovamente Ministro dell'Ambiente.

Nei mesi immediatamente successivi alla sua nomina, quest'ultimo partecipava e concludeva, in data 31 ottobre 2001, il primo atto di transazione tra lo Stato italiano e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera (la Montedison). La società si obbligava a versare allo Stato l'importo di circa 271 milioni di euro. Già in tale periodo si profilava – secondo la ricostruzione del Tribunale dei Ministri – la conclusione di ulteriori atti transattivi con altre aziende private responsabili dell'inquinamento. Diverse persone escusse avrebbero riferito che, tra le varie opzioni, vi era quella di accorpare i fondi derivanti dalle transazioni nella legge Speciale per Venezia e quindi assegnare gli stessi al Consorzio Venezia Nuova; condizione indispensabile affinché ciò accadesse era che di tali fondi avrebbe dovuto beneficiare la società SO.CO.STRA.MO.

Mazzacurati avrebbe reso partecipe della possibilità il Consiglio direttivo del Consorzio Venezia Nuova, il quale avrebbe delegato a tutte le decisioni relative alla questione lo stesso Mazzacurati e il suo vice direttore vicario, Roberto Pravatà. Mazzacurati, stante l'irrisoria partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. alla compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe assegnato i lavori con il metodo del c.d. «fuori quota», che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati. Osserva peraltro il Tribunale dei Ministri che la SO.CO.STRA.MO. s.r.l. non aveva le potenzialità tecniche ed operative per eseguire i lavori.

Rileva il Collegio che Piergiorgio Baita, fido collaboratore di Mazzacurati, si assumeva l'onere di far associare in ATI all'impresa Mantovani S.p.A. la SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; i lavori, di fatto, venivano svolti principalmente dalla Mantovani S.p.A., ovvero da società da questa incaricate mediante affidamento in *sub*-appalto. Conseguentemente Baita, la cui società era diventata nel frattempo esponente di riferimento del Consorzio Venezia Nuova, si sarebbe vincolata a rinunciare al 50 per cento degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di «Porto Marghera», a beneficio di un socio con il quale aveva – secondo il Tribunale dei Ministri – poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, ma per contro una quota paritetica in seno alle consortili che venivano costituite a valle delle ATI.

Secondo il Tribunale dei Ministri, conseguentemente all'assegnazione dei fondi al Consorzio Venezia Nuova e dei lavori alla SO.CO.STRA.MO. s.r.l., da un lato il Consorzio Venezia Nuova beneficiava di un c.d. «onere del concessionario» per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro; dall'altro, la SO.CO.STRA.MO. s.r.l., non eseguendo sostanzialmente alcun lavoro ed avendo fatto un investimento di soli 25 mila euro (all'atto dell'acquisto della partecipazione in Fagos), beneficiava di

un utile complessivo (al lordo delle imposte) di oltre 48 milioni di euro al netto dei compensi per le prestazioni relative ai piani operativi per la sicurezza dei cantieri.

Riferisce il Collegio che Altero Matteoli, per il tramite di Erasmo Cinque, è risultato individuato dai soggetti escussi anche quale destinatario di somme di denaro in contanti corrisposte da William Ambrogio Colombelli e da Nicolò Buson. Inoltre, le indagini eseguite avrebbero dimostrato un totale asservimento da parte dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia al volere di Mazzacurati, il quale li remunerava con denaro contante ed utilità. Le indagini eseguite avrebbero inoltre dimostrato un asservimento alle politiche del Consorzio Venezia Nuova da parte del politico Matteoli nella sua veste non solo di Ministro dell’Ambiente, ma anche di Ministro delle Infrastrutture. Forte del suo rapporto con Matteoli, l’imprenditore Cinque avrebbe deciso le sorti dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia, prerogativa del Ministro delle Infrastrutture. Come riportato nell’ordinanza, il Tribunale dei Ministri ritiene che il legame tra i due fosse talmente forte che l’imprenditore avrebbe avvocato a sé il diritto di convocare presso i suoi uffici privati il Cuccioletta per redarguirlo e minacciare il suo trasferimento a «responsabile del personale».

Completata l’esposizione introduttiva il Presidente relatore propone – in ossequio al principio del diritto di difesa e di contraddittorio di cui all’articolo 24 della Costituzione ed in virtù del combinato disposto dell’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell’articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato – di fissare un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali memorie scritte da parte dell’*ex* ministro Matteoli e degli altri coindagati, ed altresì di riconoscere agli stessi la possibilità – ove lo ritengano opportuno, di chiedere, entro il medesimo termine, di essere auditi in una delle prossime sedute.

Conviene la Giunta sulla proposta per ultimo prospettata dal Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*